



POLIZZA N. 11775/P

Caso Morte
Dirigenti e Quadri Superiori

Convenzione N° 11775/P

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2017

Premessa

Il presente Contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte dei dirigenti e quadri superiori del Contraente stesso e delle Aziende ad esso iscritte, in forza di quanto previsto agli art. 12 e 10 del CCNL per i Dirigenti e i Quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siglato da CONFAPI e FEDERMANAGER a seguito dei quali è stato costituito il Fondo di Assistenza FASDAP, al fine di dare attuazione ai suddetti articoli.

Art. 1 Assicurati

L'assicurazione si estende a tutti i soggetti di cui alla premessa – chiamati in seguito Assicurati - i cui nominativi saranno segnalati dal Contraente alla Società.

A fronte di ogni nominativo inserito in Contratto, la Società costituisce la relativa Posizione.

La copertura assicurativa è operante per Assicurati con età computabile alla decorrenza della copertura stessa compresa tra 18 anni e 75 anni.

L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno, e all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo compleanno.

Art. 2 Beneficiari

In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio delle prestazioni assicurate spetta ai soggetti formalmente designati dallo stesso Assicurato ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. per i Dirigenti e i Quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi o da eventuali accordi/regolamenti integrativi aziendali. In mancanza di designazione, i Beneficiari delle prestazioni assicurate sono individuati ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile.

In ogni caso i Beneficiari saranno comunicati alla Società dal Contraente all'atto della richiesta di liquidazione.

Art. 4 Decorrenza e durata delle coperture assicurative

L'assicurazione è monoannuale e si rinnova per ciascuna Posizione alle ore zero del 1 gennaio di ogni anno.

La decorrenza della copertura per ciascuna Posizione, anche in relazione ad eventuali variazioni di capitale, avviene alle ore zero del giorno indicato dal Contraente.

Qualora la data di decorrenza della copertura non coincida con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la durata della copertura è pari ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza comunicata e la successiva data di rinnovo.

Art. 5 Prestazioni

La prestazione assicurata per ciascuna Posizione è pari al capitale comunicato dal Contraente alla Società alla decorrenza della copertura o, successivamente, in caso di modifica della somma da assicurare.

In caso di decesso per qualsiasi motivo dell'Assicurato durante il periodo di vigore della copertura, salvo le limitazioni previste all' Art. 15 e all'Art.17 del presente Contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in un'unica soluzione.

Convenzione N° 11775/P

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società e il premio versato resta acquisito da quest'ultima.

Si precisa che il capitale assicurato previsto per la categoria dirigenti è pari ad Euro 220.000 procapite mentre il valore di capitale previsto per i quadri superiori è pari ad Euro 130.000 procapite.

Art. 6 Modalità operative

In base al presente Contratto il Contraente si impegna a fornire alla Società, anche tramite l'utilizzo di posta elettronica:

- a) in occasione delle comunicazioni - in base alle scadenze previste di cui all'Art. 3 - dello stato di rischio iniziale, del rinnovo annuale delle coperture e della costituzione di nuove posizioni, l'elenco nominativo delle persone da assicurare con l'indicazione di una matricola identificativa, della data di nascita, del sesso, del codice fiscale, della data di decorrenza della copertura e del capitale da assicurare;
- b) la documentazione di cui alla "Scheda Modalità Assuntive" allegata;
- c) in occasione di ogni variazione del capitale i dati identificativi di ogni Posizione interessata, la data di decorrenza della variazione nonché l'ammontare dell'incremento e l'eventuale documentazione assuntiva resasi necessaria per effetto dell'incremento;
- d) in occasione di ogni uscita di Assicurati per cause diverse dal sinistro, i dati identificativi di ogni Posizione interessata e la data di effetto dell'uscita.

Il Contraente, nel fornire le informazioni di cui ai precedenti punti a), c) e d) si attiene al formato elettronico concordato fra le parti.

In base al presente Contratto la Società si impegna a fornire al Contraente:

- a) la polizza ad elenco riportante per ciascun Assicurato il capitale assicurato ed il relativo premio, in conseguenza della ricezione delle informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c);
- b) la distinta di rimborso dei ratei di premio per i periodi di copertura non goduti da cui si rileva il dettaglio delle Posizioni interessate, al termine dell'annualità, in conseguenza della ricezione delle informazioni di cui al punto d).

L'ingresso in copertura per i dirigenti e quadri superiori assunti o nominati decorrerà dalla data di assunzione o nomina a condizione che sia stato inviato, entro 15 giorni dalla data di assunzione o nomina, a cura dell'Azienda, la comunicazione di iscrizione al FASDAPI, sottoscritta dalla stessa Azienda con relativa comunicazione da parte di FASDAPI alla Società Delegataria indicando data di decorrenza della garanzia con relativo pagamento di premio.

Il mancato invio della Comunicazione di iscrizione al FASDAPI nei previsti suddetti termini, oltre a rendere impossibile la copertura dei rischi da parte di FASDAPI comporta, a carico dell'Azienda, inadempimento degli obblighi previsti dagli Art. 10 e 12 del suddetto C.C.N.L.

L'invio della "Comunicazione di iscrizione" effettuato oltre i termini (15 giorni dalla nomina o dall'assunzione) comporta la mancata copertura dei rischi che permangono ad esclusivo carico dell'Azienda fino alla data di invio della Comunicazione stessa.

In caso di comunicazione tardiva, l'ingresso in copertura decorrerà dalle ore zero del giorno successivo all'invio del modulo di comunicazione di iscrizione a FASDAPI a mezzo raccomandata, purché comunque FASDAPI ne abbia reso successivamente comunicazione alla Compagnia delegataria indicando la data di decorrenza della garanzia e versato il relativo premio.

La permanenza in copertura cessa automaticamente alla risoluzione del rapporto di lavoro degli Assicurati.

L'omesso o inesatto aggiornamento degli elenchi nominativi da parte del Contraente, per errore non imputabile all'assicurato, e/o all'Azienda di appartenenza, non pregiudica il diritto all'indennizzo purché tale omissione o inesattezza siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società di fare accertamenti e controlli.

In caso di decesso di un assicurato, il Contraente trasmetterà alla Società la denuncia del sinistro completa dei documenti di cui all'articolo 7.

Art. 7 Obblighi conseguenti in caso di decesso

In caso di decesso di un assicurato, il Contraente fornirà, in tempi brevi, il Certificato di morte, la Relazione Sanitaria o il Certificato del medico curante attestante le cause del decesso, la documentazione comprovante il diritto alla copertura e la documentazione legale che identifica i beneficiari.

La Società provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti dalla presente Convenzione - a condizione che siano stati versati i premi dovuti - entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e comunque successivamente alle informazioni di rinnovo ed agli ingressi successivi.

Convenzione N° 11775/P

Qualora si ricada nella fattispecie di poter emettere per la prima volta la copertura assicurativa per l'assicurato deceduto, il suddetto termine decorrerà dalla data di ricevimento dei dati utili all'emissione e a condizione che sia stato versato il corrispondente premio.

Art. 8 Documentazione da consegnare agli Assicurati

Il Contraente, in ottemperanza ai disposti del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010, è tenuto a consegnare all'Assicurato copia delle Condizioni di assicurazione e di eventuali appendici al Contratto che comportino modifiche alle Condizioni stesse.

Il Contraente terrà indenne e manlevata la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dal mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati.

Art. 9 Privacy

Il Contraente si impegna a fornire l'Informativa della Società di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e a trasmettere alla Società stessa il relativo consenso da parte di ognuno dei partecipanti al Contratto.

Art. 10 Informativa in corso di Contratto

La Società fornisce informativa al Contraente in merito agli eventi di seguito indicati:

- cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario;
- modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale;
- trasferimento di portafoglio, fusione e scissione.

Il Contraente è tenuto a comunicare dette informazioni agli Assicurati.

Art. 11 Decorrenza e durata del Contratto

Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del 01 gennaio 2018 con scadenza alle ore zero del 01 gennaio 2019, con tacito rinnovo annuale salvo disdetta.

Art. 12 Recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Collettive – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente l'eventuale premio da questi corrisposto trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.

Art.13 Disdetta del Contratto

La disdetta potrà essere esercitata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 120 giorni di preavviso sulla data di scadenza di vigore indicata.

Resta stabilito che, per ogni singola Posizione, le coperture assicurate resteranno in vigore fino alla scadenza delle stesse, a condizione che sia stato regolarmente pagato il relativo premio.

La Convenzione potrà comunque essere disdettata dal Contraente senza oneri di preavviso qualora venissero a cadere gli specifici presupposti del Contratto Collettivo.

Lo stesso dicasi in caso di insorgenza di norme imperative, contributive e/o fiscali e/o di altra natura che modificassero in modo sostanziale l'attuale quadro normativo di riferimento o in caso di inadempimento della Società Delegataria o delle Coassicuratrici.

Art. 14 Modifiche al Contratto

Modifiche al Contratto rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di ulteriore negoziazione.

Convenzione N° 11775/P**Art. 15 Rischio Catastrofale**

Nel caso in cui uno stesso evento accidentale determini un sinistro in capo a più Assicurati, la copertura assicurativa è da intendersi sino ad un importo non superiore a 5.164.569,00 euro. Tale importo si ripartisce per il numero di soggetti colpiti in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

Sono comunque esclusi il rischio guerra e il rischio terrorismo derivante da armi Nucleari, Batteriologiche e Chimiche.

Art. 16 Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Con riferimento al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il "Decreto") e al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 (il "Regolamento"), Il Contraente s'impegna a fornire alla Società le informazioni necessarie per una corretta trasmissione dei propri dati societari, di quelli del legale rappresentante e dei soggetti che lo controllano, quali titolari effettivi, all'Archivio Unico Informativo.

In caso di inadempimento da parte del Contraente la Società potrà risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, interrompendo tutti i rapporti assicurativi con esso instaurati.

Le parti prendono altresì atto che l'Assicurato, qualora eserciti la prevista facoltà di designare il beneficiario all'atto dell'adesione o di modificare l'indicazione del beneficiario effettuata dal Contraente, assumerà la qualifica di titolare effettivo del relativo rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Il Contraente si impegna pertanto a fornire alla Società, unitamente alla documentazione comprovante la designazione o modifica di beneficio, tutte le informazioni necessarie, ad insindacabile giudizio della Società, ad identificare l'Assicurato medesimo. In particolare devono essere fornite alla Società le informazioni anagrafiche e gli estremi del documento di identità in corso di validità: copia di tale documento dovrà essere conservata dal Contraente che si impegna, a richiesta, a fornirla alla Società.

Il Contraente prende inoltre atto che l'inadempimento rispetto all'obbligo di cui sopra non consentirà alla Società di adempiere alle obbligazioni previste dal presente contratto per il rapporto assicurativo che fa capo allo specifico Assicurato.

Art. 17 Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.

E' esclusa dalla garanzia solo la morte causata da:

- Attività dolosa del beneficiario
- Partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- Uso di veicoli o natanti in competizioni – non di regolarità pura – e alle relative prove o allenamenti;
- Partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- Incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Art. 18 Coassicurazione

L'assicurazione viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Compagnie, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, secondo le quote riportate in tabella:

Compagnia	Quota	Ruolo
ALLIANZ S.p.A.	50%	Delegataria
GENERALI ITALIA S.p.A.	40%	Coassicuratrice
REALE MUTUA	10%	Coassicuratrice

Ogni impegno assunto in dipendenza di tale assicurazione, deve intendersi ripartito a tutti gli effetti secondo le percentuali sopra indicate.

Allianz S.pa., nella sua qualità di Delegataria, provvederà all'intera gestione del contratto.

Pertanto il Contraente, per le comunicazioni ed i pagamenti inerenti all'assicurazione in questione si rivolgerà validamente ad Allianz S.p.a.

Convenzione N° 11775/P

Ogni Compagnia Coassicuratrice ha la facoltà di recedere dal Contratto qualora l'impegno assunto divenga per essa eccessivamente oneroso.

A tal fine la Compagnia Coassicuratrice è tenuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente e all'Assicuratore delegatario, il quale si obbliga ad assorbire la quota di partecipazione della Compagnia recedente.

Art. 19 Clausola Compromissoria

Le controversie di cui alla presente Convenzione sono risolte tramite arbitrato irrituale che sarà tenuto in Roma.

Le parti nomineranno i propri arbitri i quali procederanno entro 30 giorni alla nomina del Presidente; in difetto ciascuna parte potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Roma. La parte che subisce la richiesta di arbitrato dovrà nominarne il proprio entro i 30 giorni successivi.

Il procedimento, la cui regolamentazione è rimessa al collegio, dovrà concludersi entro 90 giorni, salvo proroga concessa dalle parti o dai loro difensori.

Art. 20 Controversie

Qualora FASDAP I venisse convenuto in giudizio dall'assicurato o dai suoi aventi diritto per controversie attinenti la liquidabilità del capitale assicurato nei casi di morte, conseguente ad infortunio comunque determinato da malattia professionale, Allianz S.p.a. interverrà nel giudizio medesimo e opporrà la clausola compromissoria di cui al precedente articolo 19.

Se l'Autorità Giudiziaria ordinaria dovesse comunque ritenere la controversia di propria competenza, Allianz S.p.a. manleverà e terrà indenne FASDAP I dagli oneri conseguenti ad un eventuale esito negativo della controversia stessa, salvo che tale esito dipenda da norme di statuto FASDAP I non recepite con la presente Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare i contenuti delle Condizioni di assicurazione –e dell'Art.15 del Contratto – Rischio Catastrofale.

Timbro e firma del Contraente

FASDAP I
Il Presidente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto preventivamente alla sottoscrizione del Contratto il Fascicolo informativo (edizione maggio 2017) del prodotto impiegato, di cui al Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010.

Timbro e firma del Contraente

FASDAP I
Il Presidente

Convenzione N° 11775/P

Le Parti dichiarano di accettare espressamente il contenuto del presente Contratto, di tutti gli Allegati richiamati nello stesso e delle Condizioni di assicurazione. Al fine di consentire la costituzione e la liquidazione delle coperture assicurative previste dal presente Contratto, il Contraente conferma l'effettiva esistenza dei requisiti necessari all'inserimento in Contratto all'epoca della costituzione della relativa Posizione.

Timbro e firma del Contraente

Allianz S.p.A.

ASDAPI

Presidente

[Handwritten signature]

Andrea Faggioni

Patrizia Costantini

[Handwritten signatures: Andrea Faggioni, Patrizia Costantini]

Luogo e data

[Handwritten signature]

Generali Vita S.p.a.

Generali Italia S.p.A.

[Handwritten signature]

Reale Mutua Assicurazioni
 REALE MUTUA ASSICURAZIONI
 DIREZIONE WELFARE
 ANNA DEAMBROSIS

[Handwritten signature]

ALLEGATI

Allegato 1: Scheda Modalità Assuntive;

Allegato 2: Tabella Tassi di Tariffa;

Allegato 3: Informativa ex. D. Lgs. 196/2003 per il Contraente e relativo consenso;

Allegato 4: Informativa ex. D. Lgs. 196/2003 per l'Assicurato e relativo consenso.

